



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



## Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 407

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 19.12.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

##### 4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

**GARA DEL 14/12/2025: MACCAN PRATA - FUTSAL VILLORBA**

**Reclamo proposto da: Futsal Villorba**

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società FUTSAL VILLORBA avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Zanussi Leonardo (nato il 15.02.2010) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente sprovvisto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età.

Con la memoria depositata nei termini la resistente ha aderito alle regioni della ricorrente confermando le circostanze ivi dedotte.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. "I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.";



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



Dai accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque è stato confermato che il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, era privo dell'autorizzazione ex art.34 NOIF e pertanto ha preso parte all'incontro di che trattasi in posizione irregolare, con conseguente irrogazione a carico della MACCAN PRATA della sanzione della perdita per 0 - 6 della gara del 14/12/2025 valida come 9° giornata di andata del Campionato Nazionale U19 girone E.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 377 del 16/12/2025 decide:  
a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: MACCAN PRATA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;  
b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
**(Avv. Massimiliano De Renzis)**

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 19/12/2025.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia